



CITTA' DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
– TARI –**

Riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.06.2021

Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 27.07.2022

Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 26.04.2023

Modificato con deliberazione C.C. n. 66 del 29.07.2026

Indice generale

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1. Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2. Soggetto Attivo.....	3
Articolo 3. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Articolo 4. Rifiuti speciali.....	4
Articolo 5. Presupposto impositivo.....	5
Articolo 6. Soggetti Passivi.....	5
Articolo 7. Locali ed aree non soggetti al tributo.....	6
Articolo 8. Esclusione per divieto di conferimento.....	7
Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	7
Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo.....	8
Articolo 11. Modalità di computo delle superfici.....	9
Articolo 12. Determinazione della tariffa.....	10
CAPO II -UTENZE DOMESTICHE.....	12
Articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche.....	12
Articolo 14. Occupanti le utenze domestiche.....	12
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
Articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche.....	15
Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche.....	15
Articolo 17. Scuole statali.....	16
CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI.....	17
Articolo 18. Tributo giornaliero.....	17
Articolo 19. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	18
Articolo 20. Obbligo di dichiarazione.....	18
CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	21
Articolo 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	21
Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche.....	21
Articolo 22 BIS – Riduzioni per le utenze domestiche dei nuclei residenti – Anno 2022 –.....	22
Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche.....	22
Articolo 24. Riduzioni per le utenze non domestiche – Anno 2021– COVID 19.....	24
Articolo 25. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.....	25
Articolo 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	27
CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI.....	29
Articolo 27. Riscossione.....	29
Articolo 28. Funzionario responsabile.....	30
Articolo 29. Attività di accertamento.....	30
Articolo 30. Dilazione di pagamento del tributo accertato.....	31
Articolo 31. Riscossione coattiva.....	31
Articolo 32. Sanzioni e interessi.....	32
Articolo 33. Rimborsi.....	33
Articolo 34. Contenzioso.....	33
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	34
Articolo 35. Disposizioni finali ed efficacia.....	34
Articolo 36. Disposizioni transitorie.....	34
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.....	35
ALLEGATO B.....	37

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2. Soggetto Attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che

sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Articolo 4. Rifiuti speciali

- 1) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 5. Presupposto impositivo

- 1) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).
- 4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- 5) Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- 6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6. Soggetti Passivi

- 1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il

tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - g) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8. Esclusione per divieto di conferimento

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Per le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani), in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, si applicano le seguenti percentuali di riduzione della superficie imponibile rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

ATTIVITA'	% abbattimento
Tipografie-Stamperie-Vetriere	20%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie e tintorie	20%
Officine di carpenteria metallica	20%
Ambulatori medici e dentistici	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

- 3) Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). Il Comune può richiedere i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER - Codice Europeo dei Rifiuti, e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 20.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportino una diminuzione di tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 20 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni in corso d'anno del numero degli occupanti che rimangono disciplinate dal successivo articolo 14 comma 5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 11. Modalità di computo delle superfici

- 1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A, B e C) assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
- 3) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie D e E), la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 4) La superficie calpestabile è misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata limitatamente alle altezze uguali o superiori a 1,5 mt, al netto dei muri, dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) per le utenze domestiche in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni,

anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni; ecc.);

- c) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività;
- d) la superficie delle aree esterne assoggettabili a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- e) la superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia pari o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato;
- f) l'arenile degli stabilimenti balneari è assoggettato limitatamente all'area scoperta che rappresenti il 60% di quella risultante dalla concessione demaniale. Nel caso in cui l'influenza del mare sia tale da ridurre la superficie dell'arenile, come risultante dalla concessione, in misura superiore al 40%, il contribuente può chiedere una verifica all'Ufficio Tributi, con l'esibizione di rilievi tecnici e di documentazione relativa agli atti concessori, per la conseguente rettifica dell'area assoggettabile.

Articolo 12. Determinazione della tariffa

- 1) Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
- 3) Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 5) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli

- interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato da ARERA.
- 6) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 - 7) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - 8) La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
 - 9) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 - 10) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
 - 11) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 - 12) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

CAPO II -UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14. Occupanti le utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione; la determinazione degli occupanti il nucleo familiare, così come specificato, deriva dall'acquisizione d'ufficio per le utenze condotte da soggetti ivi residenti e dai dati forniti o storicizzati per le utenze condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza.
- 2) Alla determinazione del nucleo familiare concorrono anche le persone che dimorano nell'utenza come ad es. le colf e le badanti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Il numero degli occupanti, così come specificato ai commi precedenti, può essere applicato ad una ed una sola utenza domestica tenuta a disposizione anche da soggetti residenti nel Comune previa presentazione della dichiarazione. Le ulteriori

utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti scontano il numero degli occupanti sulla base della tabella di cui al comma 6.

- 4) I soggetti non residenti che detengono più di una unità immobiliare adibita ad abitazione possono presentare dichiarazione di variazione od autocertificazione in relazione al numero degli occupanti soltanto per una sola utenza domestica tenuta a disposizione.
- 5) Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe ed hanno efficacia dall'anno successivo. Le variazioni del nucleo familiare di soggetti non residenti nel Comune acquisite attraverso denuncia di variazione o autocertificazione successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento hanno efficacia dall'anno successivo.
- 6) Per le utenze domestiche per le quali la determinazione degli occupanti il nucleo familiare non avviene ai sensi dei commi precedenti, il numero dei componenti è determinato sulla base della seguente tabella:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	28	1
29	45	2
46	60	3
61	80	4
81	100	5
101	oltre	6

- 7) Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente ovvero per le utenze domestiche occupate o condotte da persone diverse dalle persone fisiche.
- 8) Per tutte le utenze domestiche appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), di cui all'art.27 Legge Regione Liguria 12 novembre 2014 n. 32, il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato sulla base della tabella di cui al comma 6); le variazioni di cui al presente comma, applicate d'ufficio anche in mancanza di dichiarazione di parte, hanno efficacia dalla data di validazione delle

comunicazioni di locazione (AAUT) prodotte.

- 9) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità, con applicazione della riduzione del 50% prevista all'art. 26 comma 1 punto a).
- 10) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 11) Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, sia in aumento che in diminuzione, il numero degli occupanti risultante a seguito di verifiche e/o accertamenti d'ufficio.
- 12) Per le pertinenze delle unità abitative si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.
- 13) Per le utenze domestiche prive di allaccio ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica

categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

- 5) La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
- 6) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 7) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 8) Per le utenze non domestiche inattive si applica la sola quota fissa relativa alla categoria 3 di cui all'allegato A al presente regolamento.
- 9) Per le unità immobiliari adibite a bed & breakfast si applica la tariffa delle utenze domestiche con nucleo familiare 6 di cui alla tabella riportata all'articolo 14 comma 6).

Articolo 17. Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 18. Tributo giornaliero

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
 - d) occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
- 5) Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di spazi di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera l'intestatario della relativa autorizzazione o concessione comunale.
- 6) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto, per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il suddetto canone. Per le utenze diverse da

quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 20 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

- 7) Il tributo giornaliero è ridotto al 50% per le aree coperte e scoperte destinate alla realizzazione temporanea di feste, manifestazioni gastronomiche, sagre ed attività organizzate dalle associazioni di volontariato, partiti politici ed associazioni legalmente costituite senza scopo di lucro che perseguono interessi sociali e collettivi, che abbiano avuto il patrocinio del Comune.
- 8) L'ufficio competente addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio che gestisce il tributo tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 19. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- 1) Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 20. Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti passivi del tributo, anche se esenti, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati

all'articolo 6 del presente Regolamento. Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune.

- 3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 4) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 5) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro **90 giorni** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti producono la loro efficacia secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 5.
- 6) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ove non siano intervenute variazioni che incidano sull'applicazione del tributo.
- 7) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è

- intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 8) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività e attività effettivamente svolta, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 9) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), via fax, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio.
- 10) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1) La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche

- 1) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
- 2) La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 3) Alle utenze domestiche adibite a civile abitazione che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa variabile del 30%.

La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata da documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore (scontrino fiscale, fattura o ricevuta).

Sono esentati dalla presentazione della suddetta documentazione gli utenti che hanno ricevuto la compostiera in comodato d'uso a seguito della partecipazione al corso di formazione organizzato dal gestore del servizio.

Il gestore del servizio effettuerà controlli, anche a campione, in ordine all'effettivo e corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra.

- 4) La riduzione di cui al precedente comma 3) avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza ovvero di ritiro della compostiera fornita dal gestore del servizio a seguito partecipazione al corso di formazione.
- 5) Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto nella misura ridotta di due terzi. La riduzione decorre dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti, purché la dichiarazione sia presentata entro i termini di cui al successivo articolo 20.

Articolo 22 BIS – Riduzioni per le utenze domestiche dei nuclei residenti – Anno 2022 –

- 1) Limitatamente alla sola annualità 2022, il tributo è ridotto, senza che ciò comporti aumenti per le altre utenze non incluse nell'agevolazione, nella misura del 60%, per le sole utenze domestiche dei nuclei familiari residenti nel Comune di Finale Ligure e nei limiti della sola parte variabile, incluse le superfici pertinenziali. La riduzione è finalizzata a contenere l'impatto sulle famiglie della crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani conseguenti all'incremento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità nei mercati dell'energia e delle materie prime.
- 2) La copertura dell'agevolazione è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e viene assicurata attraverso il ricorso all'avanzo vincolato derivante dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati al Comune nel corso delle annualità 2020-2021
- 3) La riduzione di cui al presente comma sarà applicata d'ufficio e cesserà di operare dall'anno 2023.

Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

- 1) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e del 15% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 275 giorni nell'anno solare.
- 2) La riduzione di cui al comma 1 si applica:
 - a) dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione se le condizioni risultano da licenza o autorizzazione (stagionale)

rilasciata dai competenti organi;

- b) dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di riduzione se le condizioni di fruizione risultano da documentazione (utenze, corrispettivi, ecc.) che attestino l'effettivo svolgimento dell'attività. In tale circostanza la richiesta deve essere rinnovata annualmente.
- 3) La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 4) Alle utenze non domestiche, limitatamente alle imprese agricole e florovivaistiche, il tributo è applicato solo in relazione alla superficie su cui si producono rifiuti urbani conferiti al pubblico servizio.

Tale trattamento è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione, da rinnovarsi annualmente, da cui risulti l'attività di compostaggio o autosmaltimento svolto nell'anno precedente e la quantificazione del compost prodotto.

Il gestore del servizio effettuerà controlli, anche a campione, in ordine all'effettivo e corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra.

- 5) Ai produttori di rifiuti urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:
- nel caso di riciclo dal 15 % al 25 % del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 15 % di riduzione della quota variabile
 - nel caso di riciclo dal 25 % al 50 % del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 30 % di riduzione della quota variabile
 - nel caso di riciclo dal 50 % al 75 % del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 40 % di riduzione della quota variabile
 - nel caso di riciclo di oltre il 75 % del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti = 60 % di riduzione della quota variabile.

In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo 25, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. La riduzione dovrà essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Giugno 2023 con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo autonomamente nell'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2024 con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo autonomamente nell'anno 2023, consegnando la documentazione indicata nel

modulo stesso.

Articolo 24. Riduzioni per le utenze non domestiche – Anno 2021– COVID 19

- 1) In analogia a quanto previsto per l'anno 2020 e limitatamente alla sola annualità 2021, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, limitatamente alle sole utenze non domestiche, nella misura a fianco di ciascuna categoria indicata nella tabella sottostante:

cod. cat	categorie tariffarie	riduzione %
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33,5%
2	Cinematografi e teatri	75%
4	Campeggi, distributori carburanti	33,5%
4	Impianti sportivi, palestre	75%
5	Stabilimenti balneari	15%
6	Esposizioni, autosaloni	33,5%
7	Alberghi con ristorante	33,5%
8	Alberghi senza ristorante	33,5%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	33,5%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	33,5%
16	Banchi di mercato beni durevoli	33,5%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	33,5%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	33,5%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	33,5%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	33,5%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	33,5%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	33,5%
23	Mense, birrerie, hamburgerie	33,5%
24	Bar, caffè, pasticceria	33,5%
29	Banchi di mercato genere alimentari	33,5%
30	Discoteche, night-club	75%

L'agevolazione sarà riconosciuta nella percentuale della categoria di riferimento

anche alle superfici pertinenziali che ricadono nella tariffa 3 di cui all'allegato "A" al presente regolamento, riferite alle attività di cui al precedente capoverso.

L'agevolazione spetterà altresì a tutte quelle attività non comprese nell'elenco di cui sopra, aventi Codici ATECO per i quali era stata disposta la chiusura con i DPCM 11 e 22 marzo 2020, nonché a tutte le attività indicate nella deliberazione G.C. n. 58 del 9/4/2021, non già compitamente indicate nell'ambito delle categorie tariffarie di cui sopra e nella misura del 75%.

- 2) La copertura dell'agevolazione è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e viene assicurata attraverso il ricorso alle risorse previste dall'art. 6 del D.L. 73/2021 e dalla quota 2020 attribuita a titolo di ristori TARI, non utilizzata e confluita nel risultato di amministrazione 2020, relativa al fondo per le funzioni fondamentali fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020.
- 3) La riduzione di cui al presente comma sarà applicata d'ufficio e cesserà di operare dall'anno 2022.
- 4) Limitatamente all'anno 2021 le maggiori occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui all'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed art. Art. 1 Bis - Deroghe temporanee in funzione del DPCM in materia di COVID 9 del Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti, richieste da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, necessarie per assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid -19 sono esenti dal pagamento della TARI.

Articolo 25. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

- 1) Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tari del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2) La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante

l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. L'ufficio competente provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

- 3) Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (K_d)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (K_d)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti ai soli fini del recupero a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

- 4) Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di

avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Ambiente del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

- 4-bis) Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.
- 5) Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.
- 6) Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) per le persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano l'abitazione di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione e nella quale erano residenti vuota, senza cederla in locazione o comodato: riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile, da rinnovare annualmente;
 - b) per le persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, dietro presentazione di opportuna documentazione, che lasciano l'abitazione di residenza vuota, senza cederla in

locazione o comodato: riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile, da rinnovare annualmente;

- c) Alle utenze non domestiche di cui alle Categorie 7 e 8 si applica la riduzione del 50% della tariffa sulle superfici adibite a sala congressi, sala riunioni, sala giochi, a palestra, centro benessere.
- c-bis) Alle utenze non domestiche di cui alle Categorie 7 e 8 si applica la riduzione del **100%** della tariffa sulle superfici adibite ad area parcheggio interna e parcheggio coperto di pertinenza.
- d) si applica una riduzione del 100% della parte fissa e variabile alle organizzazioni non-profit che occupano locali di proprietà del Comune destinati allo svolgimento di attività rilevanti dal punto di vista sociale, culturale, turistico e sportivo.
- e) alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7,22,23,24 che si dotino di impianto di depurazione dell'acqua potabile ad uso ristorazione e somministrazione, viene concessa una riduzione del 10% della parte fissa e variabile della tariffa.

Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione a cui dovrà essere allegata la documentazione attestante l'installazione/acquisto dell'impianto suddetto.

Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7,22,23,24 che utilizzino acqua minerale in bottiglie di vetro a rendere viene concessa una riduzione del 5% della parte fissa e variabile della tariffa. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di fatturazioni che dimostrino tale utilizzo.

- 2) Le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 lettere c) ed e) e di cui all'articolo 23 comma 1 sono tra loro cumulabili fino ad una quota massima del 30% dell'intera tariffa.
- 3) La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- 4) Le riduzioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quella di cui al comma 1 lettera e), si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al comma 1 lettera e) sarà applicata

dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

- 5) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 6) Le riduzioni sono applicate a congruaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
- 7) Sono esentati dal pagamento del tributo i locali ad uso alloggio concessi dal Comune di Finale Ligure, in via straordinaria e temporanea, a nucleo familiare in condizione di emergenza abitativa. L'esenzione si applica dalla data di stipula della concessione amministrativa.
- 8) Sono inoltre esenti dal tributo i locali e le aree occupate e/o condotte dal comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 27. Riscossione

- 1) Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni prodotte inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno numero tre rate le cui scadenze saranno stabilite annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

Tale invio non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze; il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.

Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

- 2) L'eventuale conguaglio del tributo sarà calcolato successivamente alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.
- 3) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili.
- 4) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore al medesimo limite di cui al precedente periodo.
- 5) L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a

49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- 6) Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 1 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:

Persone Fisiche/ Ditte individuali/ Società semplici:

Indicatore della situazione economica ISEE (della persona fisica, del titolare della ditta individuale o di tutti i soci delle società semplici) con valore massimo ad 10.000 Euro.

Persone giuridiche:

Attestazione di un professionista iscritto all'albo dal quale risulti un indice di liquidità inferiore a 1.

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio competente in relazione all'entità dell'importo dovuto. Non potrà in ogni caso essere concesso un numero di rate mensili superiore a 12.

Articolo 28. Funzionario responsabile

- 1) Il soggetto cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 29. Attività di accertamento

- 1) Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- 6) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro

cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

- 7) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 15,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 30. Dilazione di pagamento del tributo accertato

- 1) Su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come segue:
 - a) per importi fino ad € 6.000,00 fino a 20 rate mensili;
 - b) per importi eccedenti € 6.000,00 36 rate mensili.
- 2) La richiesta di rateazione dovrà essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento e recare motivazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
- 3) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
- 4) Il mancato versamento anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

Articolo 31. Riscossione coattiva

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della Legge 160/2019, gli atti di cui all'art. 29 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Articolo 32. Sanzioni e interessi

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si

applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 29 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33. Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La restituzione viene effettuata entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 1-bis) Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.

- 2) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34. Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 come recepiti dall'apposito Regolamento Comunale, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35. Disposizioni finali ed efficacia

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 36. Disposizioni transitorie

- 1) La Finale Ambiente S.p.A. continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TIA 1, TIA2 e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 3) Per l'anno 2021, qualora venissero approvate nuove misure restrittive connesse al momento emergenziale (Covid-19), i titolari di utenze non domestiche ed in caso l'importo complessivamente dovuto per l'anno 2021 superi € 300,00, potranno richiedere al competente ufficio TARI che il pagamento venga suddiviso in dodici rate mensili anziché in tre rate

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie
- 12 Banche, istituti di credito, studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari

30 Discoteche, night club

ALLEGATO B

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso / Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione